



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E GRANDI OPERE PUBBLICHE
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, S.I.G. E TRASPORTI

Programma comunale degli impianti di radiotelecomunicazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"



Allegato 2.3

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE

Assessore
Enzo Pannilunghi

Responsabile del Procedimento
Ingegnere Moreno Ceccotti

Progettazione
Architetto Monica Luperi
Geometra Alessandra Matteini

Collaborazione
Architetto Simona Coli
Geometra Gian Luca Vannini

Consulenza tecnica
POLAB srl

CAPO I

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", *si adotta il presente regolamento*;
2. Le finalità del presente regolamento sono di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di radiotelecomunicazione nonché il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione, le azioni di risanamento, il monitoraggio, l'educazione ambientale, la vigilanza e il controllo degli impianti, le sanzioni amministrative; perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti denominate stazioni radio base, anche mediante l'accorpamento su un unico traliccio;
 - b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel principio di tutela della salute umana;
 - c) assicurare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
3. *Le presenti Norme sono adottate* ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana" e della Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".
4. Tale regolamento si applica agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi disciplinati dalla Legge 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, agli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5W;
 - b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W;
 - c) gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
 - d) sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

6. Il Regolamento disciplina che per i microimpianti e impianti fissi ad uso radioamatoriale con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W, l'Amministrazione Comunale deve procedere alla redazione dell'inventario degli stessi, alla vigilanza e controllo degli impianti, e stabilisce le sanzioni amministrative in caso di violazioni previste all'art. 14 della L.R. 49/2011.

7. Le presenti Norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 4 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Art. 2 **Definizioni**

1. Agli effetti della Legge Regione Toscana n. 49/2011 si intendono per:

a) impianti fissi per telecomunicazioni radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stanziamento in un determinato luogo;

b) microimpianti: gli impianti fissi per l'accesso radio del pubblico per l'accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power), nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;

c) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

d) EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power) livello di Potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento.

CAPO II

Art. 3 **Criteria localizzazione impianti** **Programma comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare**

1. Il Piano per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 04.08.2011, variante al Regolamento Urbanistico vigente, individua le aree sulle quali possono essere installate gli impianti definiti secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 4.

2. Allo scopo di assicurare le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati, entro il 31 ottobre di ogni anno, in via telematica presentano il programma di sviluppo della propria rete presso lo Sportello Unico per le Attività produttive, nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell'anno precedente.

3. Il programma comunale ha una validità di tre anni ed è aggiornato annualmente sulla base delle eventuali esigenze dei programmi di sviluppo della rete presentati dai gestori.

4. I piani annuali presentati dai gestori dovranno essere corredati da:

- planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti;
- documentazione tecnica relativa alla tipologia di impianto e tecnologie previste.

5. Entro novanta giorni successivi alla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti il Comune valuta la compatibilità urbanistica e ambientale dei programmi di sviluppo delle reti e formula una proposta di "*Programma comunale degli impianti*" che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

6. Oltre che l'individuazione di nuovi siti, i programmi aziendali e così lo stesso Programma comunale possono contenere anche le eventuali proposte di modifica, potenziamento e adeguamento delle Stazioni Radio Base esistenti.

7. Il Comune procede alla realizzazione e all'aggiornamento della cartografia comunale degli impianti. La cartografia dovrà riportare la puntuale localizzazione degli impianti esistenti, suddivisi per gestore, come indicato nei piani di localizzazione nonché gli eventuali aggiornamenti annuali. In suddetta cartografia dovrà essere riportata anche la localizzazione di eventuali microcelle o picocelle.

8. Qualora dall'esame della documentazione risultasse necessario, anche in attuazione del presente Regolamento, spostare uno o più siti in aree non individuate dal Piano Comunale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, come zone F5, il Comune valuterà nel rispetto del Regolamento Urbanistico possibili soluzioni alternative, previo confronto con i gestori interessati oppure si procederà alla redazione di una variante urbanistica finalizzata alla conformazione delle aree individuate secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R.T. 1/2005.

9. Sull'intero territorio comunale, per la definizione del programma e il rilascio dei titoli abilitativi, vengono osservati i seguenti criteri localizzativi ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 49/2011:

- gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
- gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica o in aree nella disponibilità del Comune per un periodo maggiore o uguale a quello di validità della concessione relativa all'installazione;
- è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze;

- nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;
- al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, sono preferite installazioni di Stazioni Radio base di diversi gestori sulla stessa struttura o all'interno di siti comuni;
- compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

10. Le aree individuate per la realizzazione degli impianti sono sottoposte a vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 55, comma 4 lett. g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e dell'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ed ove di proprietà privata sono acquisite al patrimonio dell'amministrazione comunale mediante esproprio ai sensi dell'art. 90 del D.lgs 1° agosto 2003, n. 259.

Art. 4 ***Aree sensibili***

1. Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze di persone non inferiori alle quattro ore giornaliere sui quali e/o in corrispondenza dei quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.

2. In tali aree ricadono:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza.

Art. 5 ***Catasto Impianti***

1. Presso l'ARPAT è istituito il Catasto Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale Toscana n. 49/2011.

2. Il Comune procede alla redazione del Catasto comunale degli impianti autorizzati.

3. Il Comune procede annualmente all'aggiornamento del Catasto degli impianti.

CAPO III

Art. 6 ***Autorizzazioni***

1. Le istanze relative all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile sono presentate al SUAP in via telematica, e sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme nei tempi previsti stabiliti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. In base alla tipologia di impianto dovrà essere presentata:

- a) - per impianti con potenza superiore a 20 Watt, domanda di autorizzazione;

b) - per impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e che non comportino la realizzazione di pali o tralicci, S.C.I.A. ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera f della L.R.T. 1/2005, dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e art. 19 della L. 241/90 e s.m.i..

3.L'autorizzazione comunale di cui al comma 2 lett. a verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre alla documentazione tecnica prevista dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, anche la documentazione necessaria alla valutazione urbanistico edilizia e corrispondente a quella richiesta per il rilascio del permesso a costruire.

5. Nel caso di impianti in co-siting anche se la nuova SRB è di potenza uguale o inferiore a 20 Watt dovrà essere presentata la domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 259/2003.

6. Lo Sportello Unico verifica la conformità dell'intervento con il Programma comunale per la localizzazione degli Impianti di radio telecomunicazione, la presenza della documentazione prescritta e la rispondenza al presente regolamento.

7. In caso di richieste non conformi al Programma Comunale il SUAP rigetterà l'istanza.

8. In caso di installazione di Stazione Radio Base su proprietà comunale, una volta acquisito l'assenso da parte del Comune che dovrà essere allegato alla richiesta o dichiarazione, lo Sportello Unico, comunicherà tempestivamente al competente ufficio l'esito della definizione dell'istruttoria al fine di predisporre l'atto di concessione e per il pagamento degli oneri conseguenti l'occupazione di aree pubbliche.

9. Il SUAP ai fini dell'istruttoria acquisisce i seguenti pareri:

- dell' A.R.P.A.T. la documentazione necessaria al rilascio di detto parere comprensiva dell'attestazione del versamento per il servizio svolto dall'Agenzia Regionale;
- dell'A.S.L. cui sarà inoltrata apposita documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'A.R.P.A.T.;
- qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti. Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004. Per le zone ricadenti nell'area del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli si dovrà tenere conto dell'autorizzazione e delle relative prescrizioni previste a norma del Regolamento d'uso del Parco.

10. I termini dell'istruttoria si interrompono quando la documentazione o le informazioni richieste non sono fornite per intero. Sarà compito dello Sportello Unico comunicare tempestivamente al gestore l'interruzione dell'istruttoria che ripartirà al momento in cui la documentazione e le informazioni saranno prodotte allo Sportello Unico.

11. Come stabilito dal comma 10, art. 87 del D.Lgs 259/2003, a pena di decadenza, le opere dovranno essere eseguite entro dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

12. A seguito del rilascio dell'autorizzazione il titolare della stessa dovrà comunicare l'inizio e la fine dei lavori entro 12 mesi dal rilascio a pena di decadenza della stessa.

13. Il gestore è tenuto a presentare allo Sportello Unico, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto al progetto presentato con riferimento alle caratteristiche edilizie e radioelettriche documentate.

14. Il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì dare comunicazione dell'attivazione dell'impianto per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 e dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

15. Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale o della S.C.I.A. viene ordinata la disattivazione degli impianti con contestuale apposizione dei sigilli da parte della Polizia Municipale.

16. In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione viene ordinata la disattivazione del medesimo.

17. I gestori, entro 90 giorni, dall'installazione devono provvedere all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art. 9 comma 7 della L. 36/2001, in luogo accessibile e visibile al pubblico.

Art. 7

Divieto di installazioni

1. Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in aree non conformi al Piano Comunale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione.

2. Per gli impianti mobili su carrato e impianti provvisori sono ammessi installazioni all'interno delle aree di ricerca inserite nel programma comunale.

Art. 8

Impianti mobili su carrato e impianti provvisori

1. Il SUAP, previo parere favorevole dell'ARPAT ed USL, potrà essere autorizzare impianti provvisori con richiesta motivata. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi e non è soggetta a proroga.

2. Tali impianti dovranno essere localizzati comunque all'interno dell'area di ricerca recepite dal programma comunale. Per tali aree non si applica il procedimento di cui all'art. 3 comma 11 del presente Regolamento.

2. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

- 1) i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
- 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- 4) il guadagno dell'antenna;
- 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- 6) la polarizzazione;
- 7) la frequenza utilizzata;
- 8) la potenza massima immessa in antenna.

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

Art. 9 ***Impianti di altri Enti pubblici***

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare al SUAP del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003.

Art. 10 ***Progettazione Impianti***

1. I soggetti interessati ad installare, modificare e risanare degli impianti esistenti impianti devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile in modo da minimizzare l'intensità degli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.
2. Viene favorito l'uso di un unico palo/traliccio tra più gestori, salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

CAPO IV

Art. 11 ***Azioni di risanamento***

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dell'art. 7 della L.R. T. 49/2011.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPAT e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 3 del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione.

Art. 12 ***Rilocalizzazione impianti***

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione;
 - è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti nel presente Regolamento.
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

CAPO V

Art. 13 ***Monitoraggio***

1. Il Comune può attivare operazioni di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale con il supporto dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPAT. Tali verifiche potranno essere attivate anche su istanze presentate da cittadini, comitati o associazioni.
2. Al fine di attivare sul territorio comunale le verifiche che possano rendersi necessarie in casi eccezionali e il monitoraggio periodico l'Amministrazione comunale può stipulare intese e convenzioni con l'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPAT.

Art. 14
Vigilanza e controlli

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPAT e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Regionale 49/2011.
2. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano i criteri previsti all'art. 13 della L.R. 49/2011.
3. Oltre a quanto previsto dal Comma 1 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti attraverso attività integrative di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico.
4. Al fine di attivare sul territorio comunale le verifiche che possano rendersi necessarie in casi eccezionali e il monitoraggio periodico l'Amministrazione comunale può stipulare intese e convenzioni con l'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPAT.

CAPO VI

Art. 15
Sanzioni Amministrative

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 14 della Legge Regionale 49/2011.

Art. 16
Educazione ambientale

1. In applicazione dell'art. 8 comma 1 lettera e) il Comune promuove campagne di informazione e di educazione ambientale destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico ed aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dallo Stato.

Art. 17
Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 21

Vigenza Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.